



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13/04/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 marzo 2010, n. 815

Approvazione Piano Integrato di Censimento (PIC) della Regione Puglia per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

L'Assessore alla Programmazione e Bilancio, a seguito dell'Istruttoria espletata dal funzionario dell'ufficio statistico, confermata dal dirigente dello stesso ufficio, riferisce:

Nel corso dell'anno 2010 occorre realizzare il 6° Censimento generale dell'agricoltura ed a tal fine occorre dare avvio agli adempimenti previsti per lo svolgimento dello stesso.

L'effettuazione del 6° Censimento Generale dell'Agricoltura rientra fra gli obblighi di rilevazione previsti dal Regolamento (CE) n.166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, riguardante le indagini sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola e dal Regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979 e successive modificazioni, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole.

Obiettivo del Censimento è di fornire un quadro informativo statistico sulla struttura del sistema agricolo e zootecnico a livello nazionale, regionale e locale e consentire l'aggiornamento e la validazione del registro statistico delle aziende agricole, realizzato dall'Istat attraverso l'integrazione di banche dati di natura amministrativa.

Il 6° Censimento generale dell'agricoltura è inserito tra le statistiche di interesse nazionale: esso è incluso nel Programma statistico nazionale, approvato con DPCM del 6 agosto 2008 e nell'elenco delle rilevazioni soggette all'obbligo di risposta.

L'attività censuaria deve svolgersi nel rispetto della normativa che regola il trattamento dei dati personali di cui al dlgs 196/2003, nonché in armonia con le regole stabilite dal Codice deontologico definito per gli Enti del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 29 del citato decreto legge.

Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 322/89, l'Istat provvede all'esecuzione dei censimenti, avvalendosi della collaborazione degli uffici di statistica del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN).

L'Ufficio statistico della Regione Puglia, istituito con legge regionale n. 34 del 17 dicembre 2001, è parte integrante del Sistema Statistico Nazionale e unico referente dell'ISTAT per la Regione Puglia. In base all'art. 2 comma 4 della stessa legge, assicura l'esecuzione delle rilevazioni statistiche di cui al programma statistico nazionale (PSN) e ai protocolli d'intesa eventualmente sottoscritti.

Per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, l'art. 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni con legge 20 novembre 2009, n. 166, disciplina l'attività censuaria e rinvia la definizione delle regole per il suo svolgimento al regolamento di esecuzione, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 comma 1 della legge n. 400/88 e successive modificazioni e integrazioni.

Il regolamento di esecuzione fissa la data di riferimento delle informazioni censuarie, stabilisce le modalità di organizzazione ed esecuzione del censimento e il suo campo di osservazione, definisce i

criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria ad Enti od organismi pubblici e privati, determina i soggetti tenuti all'obbligo di risposta ed i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, stabilisce le modalità di selezione di personale con contratto a tempo determinato, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2011 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, specifica le modalità di diffusione dei dati e quelle di comunicazione dei dati individuali agli organismi a cui è affidata l'esecuzione dei censimenti.

Come previsto dal protocollo di intesa fra Istat e Regioni, approvato nella seduta del 26.11.2009 della Conferenza Unificata, sottoscritto in data 17.12.2009, e dallo schema di regolamento di esecuzione del censimento, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 dicembre 2009 e in corso di emanazione ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 135/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 166/2009, l'Istat ha trasmesso alle Regioni il Piano Generale del 6° Censimento dell'agricoltura per consentire la predisposizione dei loro piani di censimento, la costituzione degli organi di censimento e della rete di rilevazione regionale.

Il Piano Generale di Censimento, redatto in coerenza con lo schema di regolamento previsto dall'art. 17 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, descrive i fondamenti giuridici del censimento, l'organizzazione della rete di rilevazione e i compiti degli organi censuari, i principali aspetti di carattere tecnico e metodologico della rilevazione e il calendario delle operazioni. Esso rappresenta la base di riferimento per la predisposizione dei Piani Regionali di Censimento (PRC) e dei Piani Integrati di Censimento (PIC) redatti dalle Regioni e Province autonome.

Lo schema di regolamento, che disciplina la struttura organizzativa del 6° Censimento generale dell'agricoltura e le operazioni tecniche demandate all'Istat e agli altri organi di censimento, stabilisce che l'Istat rediga il Piano Generale di Censimento e che, in accordo con esso, le Regioni e Province autonome redigano propri piani regionali (o provinciali), scegliendo tra due modelli di organizzazione della rete censuaria regionale: il modello ad "alta partecipazione" o il modello a "partecipazione integrativa".

Al fine di dare avvio alla predisposizione degli adempimenti previsti, il dirigente dell'Ufficio Statistico Regionale, con determinazione n. 26 del 23 dicembre 2009, ha provveduto all'istituzione di un gruppo di lavoro congiunto con l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale e l'Istat regionale, soggetti anch'essi coinvolti nella realizzazione del 6° Censimento dell'agricoltura.

Il gruppo di lavoro, coordinato dal dirigente dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia, ha esaminato l'intera documentazione disponibile ed i compiti assegnati agli organi censuari con la finalità di giungere alla definizione del migliore assetto organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi censuari.

Ha fatto seguito la predisposizione da parte dell'Ufficio Statistico della Regione Puglia, in collaborazione con l'Istat regionale e con l'Area sviluppo rurale, del Piano Integrato di Censimento regionale, prevedendo il modello a "partecipazione integrativa", coerentemente con le risorse umane e strumentali disponibili e redatto in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura e dal Piano Generale predisposto dall'ISTAT.

La proposta di Piano Integrato di Censimento (mq della Regione Puglia, contenente la descrizione dei compiti dei diversi organi censuari e l'organizzazione della rete sub regionale, è stata inviata all'Istat con nota n. 125 del 12.02.2010. L'Istat con nota nr. SP/240.2010 del 1° marzo 2010 ne ha validato il contenuto in ordine alla completezza e al rispetto dei criteri previsti dal Piano generale del 6° Censimento dell'Agricoltura.

Per la realizzazione delle attività censuarie, la Regione Puglia provvede alla costituzione degli organi di censimento secondo quanto definito nel Piano generale del 6° Censimento dell'agricoltura. A tal fine, costituisce presso l'Ufficio di Statistica della Regione Puglia l'Ufficio Regionale di Censimento (URC), nominandone in qualità di responsabile il suo dirigente, secondo quanto definito al paragrafo 2.1 dell'allegato Piano Integrato di Censimento. Altresì, costituisce la Commissione Tecnica Regionale (CTR), nominandone il presidente ed i componenti secondo quanto definito al paragrafo 3.1 dell'allegato

Piano.

L'allegato piano di censimento rappresenta l'atto programmatico propedeutico all'assegnazione delle risorse finanziarie previste dall'art. 32 dello schema di regolamento di esecuzione del censimento.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI:

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) della l.r. 7/1997.

LA GIUNTA

Udita la relazione dell'Assessore alla Programmazione e Bilancio;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario dell'Ufficio Statistico e dal dirigente dello stesso ufficio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
 2. di approvare il Piano Integrato di Censimento (PIC) allegato alla presente delibera, costituendone parte integrante;
 3. di costituire l'Ufficio Regionale di Censimento (UCR) presso l'Ufficio Statistico della Regione Puglia e di nominarne come responsabile il suo dirigente, secondo quanto definito al paragrafo 2.1 dell'allegato Piano;
 4. di costituire la Commissione Tecnica Regionale (CTR) e nominarne il presidente ed i componenti secondo quanto definito al paragrafo 3.1 dell'allegato Piano;
 5. di autorizzare il responsabile dell'Ufficio Regionale di Censimento agli atti consequenziali scaturenti dall'allegato Piano Integrato di Censimento Regionale;
 6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet www.regione.puglia.it;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola